CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 4-8-2011 N° 16983

Cartella di pagamento –atto della riscossione che riflette i dati contenuti nella dichiarazione - motivazione – necessità – insussistenza

AULA 'S'

16983/11 CT

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

litisconsorzio necessario

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

R.G.N. 23383/20(

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 16983

Dott. ANTONIO MERONE - Presidente -

Rep.

Dott. MARIAIDA PERSICO - Rel. Consigliere

Ud. 08/06/2011

Dott. VINCENZO DIDOMENICO - Consigliere -

CC

Dott. ETTORE CIRILLO - Consigliere -

Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 23383-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

2011

2896

- ricorrente -

contro

SRL -

, in persona del Curatore fallimentare, elettivamente domiciliata in , , presso lo studio dell'avvocato

, che la rappresenta e difende gisuta procura speciale in calce al controricorso;

- ***controricorrente*** -

avverso la sentenza n. 65/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 18/04/08, depositata il 21/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'08/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito l'Avvocato ,

difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che nulla osserva.

La Corte,

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 *bis* cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"Il relatore cons. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:

1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 65/3/08, depositata il 21 luglio 2008, con la quale veniva respinto l'appello proposto da essa Agenzia e ritenuta la illegittimità della cartella di pagamento, conseguente a controllo automatizzato effettuato ai sensi degli artt. 36 bis DPR. 600/73 e 54 bis DPR. 633/72, relativa a Iva, Irpeg, Irap per l'anno d'imposta 1999; il giudice a quo ha assunto il difetto di motivazione dell'impugnata cartella.

L'intimato si è costituito controdeducendo.

2. Con il primo motivo del ricorso, accompagnato da idoneo quesito di diritto, si contesta, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della L. 212/2000 per avere l'impugnata sentenza affermato la nullità della cartella opposta per difetto di motivazione, senza considerare che la cartella di pagamento in questione era stata adottata ai sensi dell'art. 36 bis DPR. 600/73 e 54 bis DPR. 633/72, vale a dire non a seguito di rettifica della dichiarazione della contribuente ma, al contrario, sulla base degli elementi presenti nella dichiarazione stessa.

2.1 A tale censura si può rispondere con il richiamo al principio già enunciato da questa Corte (Cass. n. 26671 del 2009; conf. Cass. n. 14414 del 2005)) secondo il quale "In tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento, nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, costituisce l'atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere motivata; tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, nonché qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa

fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima. " Id est per la liquidazione effettuata ai sensi dell'art. 54 bis DPR. 633/72)

2.2 In effetti solo qualora la liquidazione delle imposte ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. 600/73 non si sovrapponga alla dichiarazione del contribuente, ma si risolva in una rettifica dei risultati della dichiarazione stessa, così da comportare una pretesa ulteriore da parte dell'amministrazione finanziaria, si è in presenza di un'attività impositiva vera e propria, con la conseguenza che la relativa cartella esattoriale va motivata come l'avviso di accertamento, ossia deve contenere tutte le indicazioni idonee a consentire al contribuente di apprestare un'efficace difesa.

Non sussiste invece tale obbligo quando - come nel caso in esame nel quale, come precisato dalla stessa sentenza impugnata, è richiesto anche il pagamento degli interessi e sovrattasse per omesso o ritardato pagamento - la liquidazione avvenga sulla base degli elementi fomiti dalla stessa dichiarazione della contribuente, provenienza che poneva evidentemente l'Ufficio nella condizione di formulare la propria richiesta in forza del semplice richiamo alla dichiarazione, senza necessità di indicare i fatti costitutivi dell'obbligazione fiscale.

2.3 Il motivo sembra pertanto fondato.

3. Con il secondo motivo del ricorso si denuncia un vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.

3.1 La censura appare inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 366 bis c.p.c.; manca, infatti, l'illustrazione richiesta dalla seconda parte di tale norma che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso - in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria - ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione. E' da evidenziarsi, peraltro, che secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l'onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dal citato art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche

formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un "quid pluris" rispetto all'illustrazione del motivo stesso, così da consentire al giudice di valutare immediatamente l'ammissibilità del ricorso (v. Cass. n. 8897 del 2008).

4. Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, con il relativo accoglimento, per manifesta fondatezza, del primo motivo ed il rigetto per inammissibilità del secondo motivo.

Che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che è stata depositata memoria da parte dell'Agenzia resistente con la quale si sottolinea che il secondo motivo del ricorso è corredato dalla prescritta sintesi;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, ritenendo, in particolare, in virtù dei principi già riportati nella relazione, che la sintesi che deve accompagnare i vizio denunciatori sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. non può consistere nella mera illustrazione del motivo;

che, pertanto, va accolto il primo motivo del ricorso e va rigettato il secondo; pertanto va cassata la sentenza impugnata;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

che, tenuto conto dell'andamento processuale, si devono compensare sia le spese di questo grado di giudizio che quelle dei gradi di merito;

P.Q.M.

La Corte rigetta il secondo motivo del ricorso, accoglie il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; compensa integralmente tra le parti le spese sia dei gradi di merito che di quello di legittimità.

Così deciso in Roma l'8 luglio 20011

Il Presidente

(Antonio Merone)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi - 4/8/11

Il Funzionario Giudiziario
Rita TONI

Il Funzionario Giudiziario
Rita TONI